



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO
Via Monticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel. 089771611
P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.uat-salerno.it

AGLI ASPIRANTI
in GPS

AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE DELLA
PROVINCIA DI SALERNO

AVVISO: Indicazioni relative alle procedure di nomina del personale docente a tempo determinato da GAE e GPS a.s. 2025/26 – Richiesta ritiro dell'istanza INS per il conferimento di contratti a tempo determinato per docenti non interessati o impossibilitati all'accettazione dell'incarico.-

^*^*^*^*

Con riferimento all'oggetto, si segnala che l'art. 3, comma 3, Decreto M.I.M. 11.07.2025, n. 137, recante "Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2025/2026", così recita: "3. *I docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato - ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 - sono tenuti ad accettare esplicitamente o a rinunciare alla sede scolastica entro cinque giorni dall'assegnazione stessa. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati è considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita. **L'accettazione dell'assegnazione della sede scolastica comporta l'impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere qualsivoglia tipo di incarichi di supplenza per l'anno scolastico di riferimento.** A tal fine, le comunicazioni ai docenti relative all'assegnazione delle sedi e la pubblicazione all'albo on line di cui al comma precedente contengono il link finalizzato all'espressione dell'accettazione o della rinuncia da parte degli aspiranti. Non saranno prese in considerazione altre modalità di comunicazione da parte degli interessati.*

4. *Gli aventi titolo all'immissione in ruolo assumono servizio nella sede assegnata al fine dello svolgimento del periodo di formazione e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. **I docenti tenuti allo svolgimento dell'anno di prova non possono accettare il conferimento di nomine a tempo determinato. I docenti assunti su posto di sostegno ai sensi della procedura di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 15 giugno 2023, n. 119, e del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 giugno 2024, numero 111, possono ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova.***

Alla luce di quanto sopra, non possono essere destinatari di contratti a tempo determinato per l'anno scolastico 2025/2026 i docenti che siano tenuti allo svolgimento dell'anno di prova.

Inoltre, l'articolo 5, comma 10, del decreto 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, prevede che "A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero".

Pertanto, anche i docenti destinatari dall' a.s. 2023/24 di nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo sulla base della procedura straordinaria disciplinata dal Decreto ministeriale n. 119 del 15 giugno 2023, in attuazione dell'art. 5, commi da 5 a 17, del D.L. 44/2023 (prima fascia sostegno GPS), non possono accettare incarichi a tempo determinato.

I docenti che si ritrovano in una delle condizioni sopra descritte non possono avvalersi di quanto previsto dall'art. 47 del CCNL 2019/21, e quindi non possono essere destinatari di contratti a tempo determinato per l'anno scolastico 2025/2026.

Ragion per cui, **i docenti di cui sopra**, che si siano candidati anche sul sistema INS per l'attribuzione di supplenze al 31 agosto o 30 giugno da GaE e GPS per la medesima classe di concorso oggetto di nomina e/o per altre classi di concorso, **sono invitati a presentare formale richiesta di ritiro della domanda di partecipazione a detta fase di attribuzione di incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2025/26.**

Il ritiro della domanda dovrà essere effettuato sia per la medesima tipologia e/o classe di concorso della immissione in ruolo che per tutte le altre tipologie e classi di concorso per le quali è stata presentata la domanda per il conferimento della supplenza, secondo le modalità indicate dalla pag. 50 della Guida operativa che si allega alla presente nota.

Al riguardo, si richiede la massima collaborazione e attenzione da parte del personale docente interessato e della Dirigenza Scolastica.

E difatti, nel caso in cui i docenti di ruolo che si trovino nelle condizioni sopra descritte, avendo ottenuto incarico di supplenza, producessero domanda di aspettativa ai sensi dell'art. 47 del CCNL, i Dirigenti Scolastici della scuola di titolarità avranno cura di respingere la relativa richiesta di aspettativa segnalando contestualmente a quest'Ufficio l'impossibilità del docente individuato ad assumere servizio con incarico a tempo determinato, affinché lo Scrivente Ufficio possa procedere alla riacquisizione del posto, ai fini dei successivi scorrimenti.

of

IL DIRIGENTE

Dott. Mimì Minella

- Documento firmato digitalmente ai sensi
del C.A.D. s.m.i. e normativa connessa -